

Sent. N. 57/12

del 17.02.2012

Dep. il 14 FEB. 2012

Cronol N. 333/12

Repert. N. // Aa

N. 5144/2010 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'avv. Franco Botteon, giudice onorario di Tribunale, in funzione
di Giudice Unico, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso

da

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCRL e [REDACTED]

[REDACTED], con i proc. dom. Avv.ti Umberto Morena e Paola Tolosini

- RICORRENTI -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

- RESISTENTE -

oggetto: opposizione a sanzione amministrativa in materia di
segnalazione di operazioni bancarie.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER IL RICORRENTE

Come da ricorso

PER LA RESISTENTE

Come da memoria di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E' proposta opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale il



14 FEB. 2012

car. 2
sev.
See

oggetto:
OPPOSIZIONE
& SEDEZIONE
AMMINISTRATIVA;

Ministero dell'Economia ha applicato la sanzione amministrativa per l'importo di €. 171.116 per violazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 143/91, conv. in l. 197/91, e specificamente per mancata segnalazione di operazioni bancarie asseritamente sospette poste in essere presso l'istituto bancario ricorrente da tale [REDACTED] o comunque per suo conto.

Sostiene parte ricorrente che le operazioni bancarie non sono accompagnate da alcun elemento oggettivo che facesse ritenere il funzionario ricorrente che i movimenti bancari derivassero dalle fattispecie di reato contemplate dall'art. 3 cit., elemento oggettivo imprescindibile ai fini del riconoscimento della infrazione amministrativa sanzionata dall'art. 3 in parola.

Afferma per contro il Ministero che il suddetto elemento non è richiesto ai fini dell'applicazione della sanzione e che ai predetti effetti è necessario che le operazioni siano sospette, sospetto nel caso di specie suffragato dal fatto che sono stati posti in essere la "distrazione dei conti aziendali e il contestuale versamento su un conto intestato a persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, ed estranee alla società" (v. memoria finale Ministero, pag. 10, in fondo).

La causa è stata esperita documentalmente.

All'udienza del 17.1.2012 le parti, a seguito di discussione, precisavano le conclusioni e il GOT pronunciava dispositivo con il quale accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, appare infondato il motivo di opposizione con il



h

quale si contesta la tardività della contestazione. Risulta rispettato il termine di 90 giorni posto che il termine deve essere fatto decorrere dal 25.8.2005, data del ricevimento della notifica da parte della banca, posto che i ricorrenti non offrono elementi per ritenere che il completamento delle operazioni di accertamento fossero antecedenti al giorno del ricevimento della notifica, ben potendo l'accertamento completarsi nello stesso giorno in cui l'atto viene consegnato al destinatario.

Nel merito, il Tribunale ritiene che la segnalazione di operazioni sospette prevista dall'art. 3, comma 1, d.l. 143/97, conv. in l. 197/91 presupponga la sussistenza di elementi oggettivi che inducano il responsabile dell'unità dell'istituto bancario a convincersi della provenienza del denaro impiegato nelle operazioni da condotte inquadrabili nelle ipotesi di cui all'art. 648 bis e ter del codice penale. Ciò, sulla base del tenore testuale dell'art. 3, comma 1, cit..

Nella fattispecie, anche secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Ministero resistente, la fonte del denaro utilizzato nelle varie operazioni accertate dal Ministero con l'ausilio della Guardia di Finanza, è rappresentata prima di tutto dal rimborso IVA per €. 304.839. In secondo luogo, la provvista delle risorse finanziarie impiegate nelle operazioni oggetto di accertamento è riconducibile comunque all'attività di impresa incontestatamente espletata dal [REDACTED] sotto varie spoglie.

Né il fatto che l'attività economica sia stata posta in essere dal [REDACTED] per il tramite di intermediari risulta rilevante, alla luce del tenore

testuale del disposto dell'art. 3, comma 1, dl. 143/97, agli effetti dell'applicazione della sanzione in discorso.

Né rileva infine, agli effetti della decisione di merito ma semmai ai fini della compensazione delle spese di lite, la circostanza che non risultino convincenti le ragioni che i ricorrenti affermano essere state dichiarate da [redacted] in ordine alle operazioni principali e in particolare a quella di trasferimento della somma di oltre €. 209.000, imputata ad una asserita restituzione di prestito concesso dalla madre al [redacted]. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite per quanto detto appena sopra.

P.Q.M.

Il GOT, pronunciando definitivamente fra le parti, respinta ogni diversa eccezione o domanda, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite.
Udine, 17/1/2012.

Il G.O.T.
Avv. Franco Botteon

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Iussa

Udine li **14 FEB. 2012**

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Iussa

